

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2198 di lunedì 29 giugno 2009

Il montaggio dei ponteggi e i DPI anticaduta nei lavori in quota

Disponibili on line due guide operative per la prevenzione dei rischi nel comparto delle costruzioni. Una relativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi e l'altra all'uso, manutenzione e conservazione dei DPI anticaduta.

google_ad_client

Partendo dalla continua constatazione dell'alto numero di incidenti nel comparto delle costruzioni in relazione ai lavori in quota, continuiamo a raccogliere materiali che possano essere utili alla prevenzione dei rischi in questo specifico ambito e alla formazione di lavoratori di questo comparto.

Sul sito del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Benevento, un CPT costituito nel febbraio 1998, sono presenti diversi materiali relativi alla prevenzione dei rischi collegati ai lavori in quota.

--- L'articolo continua dopo la pubblicità ---

Il primo documento - prodotto dall'INAIL-Direzione Regionale Campania con la collaborazione del Coordinamento regionale CPT Campania - ha come titolo "**Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi**".

Nella prefazione si indica che il D.Lgs. 235/03 "ha introdotto per il datore di lavoro due obblighi stringenti: l'obbligo della redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS), e la formazione specifica per i preposti e gli addetti al loro utilizzo".

In particolare "il PIMUS non è, né sostituisce, il documento di valutazione dei rischi ma è un Piano dettagliato ed integrato di istruzioni per l'uso e di applicazione generalizzata, nonché di progetti particolareggiati per gli schemi speciali del ponteggio".

Nel documento si ricorda che nei **lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri** "devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisorie e, comunque, precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose".

E queste **opere provvisorie** "devono essere allestite con buon materiale, a regola d'arte; devono essere conservate e mantenute in buono stato durante tutta l'esecuzione dei lavori con verifiche periodiche ordinarie e straordinarie".

Inoltre i ponteggi possono essere di **tre tipi**:

- ponteggio a Telaio Prefabbricato;
- ponteggio tubo e giunto;
- ponteggi Multidirezionali.

Per poter essere commercializzati "devono essere soggetti a collaudo e provvisti di Autorizzazione Ministeriale" e comunque le opere provvisorie devono essere caratterizzate da alcuni indispensabili **requisiti**:

- "risultare efficaci per tutto il tempo della loro esistenza;
- essere stabili;
- essere realizzati in modo idoneo, con materiale controllato, resistente, adeguatamente dimensionato;
- essere mantenute in efficienza per l'intera durata del lavoro;
- essere montate e poste in uso da personale esperto sotto la sorveglianza di un preposto competente e responsabile".

Si ricorda inoltre che "i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, prima del loro impiego, devono ricevere una **formazione adeguata e mirata** per le tre tipologie di ponteggi": la formazione deve avvenire con "corsi di formazione teorico-pratico della durata di 28 ore, di cui 14 di teoria e 14 di pratica secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza Stato ? Regioni"

Questa guida operativa affronta nel dettaglio **diversi temi**:

- ponteggio a telai prefabbricati a portale;
- ponteggio a tubi e giunti;
- ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale);
- gli ancoraggi;
- mantovana parasassi;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi;
- verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio.

Il secondo documento, prodotto dal CPT della Provincia di Benevento è invece "**Guida DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione**".

In questa guida - oltre a presentare i DPI in relazione alle diverse tipologie, alla necessaria certificazione, alle procedure di adozione, ai sistemi anticaduta, ai livelli di protezione e all'analisi dei rischi derivanti da caduta dall'alto - si fa riferimento al **Decreto del Ministero del Lavoro del 22 maggio 1992 n. 466**: "Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici".
Decreto che all'articolo 4 riporta:

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.

Infine la guida si sofferma sulle tipologie corrette di imbracature, sui sistemi di posizionamento, sui DPI assorbitori, sui cordini (elemento di collegamento tra l'imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio) e sull'utilizzo di linee vita mobili e dei DPI retrattili per l'installazione dei ponteggi.

INAIL, Direzione Regionale Campania e Coordinamento regionale CPT Campania "**Guida Operativa al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi**" (formato PDF, 5.02 MB).

CPT della Provincia di Benevento, "**Guida DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione**" (formato PDF, 2.88 MB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it